

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, gennaio 2018

## Circolare

### **Oggetto: Detraibilità iva fatture ricevute - novità e chiarimenti**

#### **1. Premessa**

Come anticipato nelle precedenti circolari, l'art. 2 del DL 24.04.2017 n. 50, conv. L. 21.06.2017 n. 96, ha modificato la disciplina relativa al diritto alla detrazione dell'iva relativa alle fatture e alle bollette doganali ricevute a partire dal 01.01.2017, limitando significativamente tale diritto.

Tale modifica ha creato qualche incertezza nell'abito delle registrazioni delle fatture di acquisto.

Con la recente Circolare **17.01.2018 n. 1**, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito a tale disciplina, limitando notevolmente l'impatto delle modifiche rispetto a quanto inizialmente prospettato.

#### **2. Termine per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta**

L'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta sorge al realizzarsi dell'esigibilità dell'imposta. Tale condizione si verifica nel momento in cui le operazioni si considerano effettuate o al momento dell'emissione della fattura.

L'art. 2 del DL 50/2017 ha ridotto il termine entro il quale tale diritto può essere esercitato da parte dei soggetti passivi IVA.

#### **Disciplina previgente**

In base alla disciplina previgente, il diritto in questione poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui si era verificata l'esigibilità dell'imposta.

#### **Esempio**

Se una cessione di beni è stata effettuata in data 15.03.2016, l'IVA poteva essere detratta, al più tardi, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.04.2019.

#### **3. Nuova condizione per l'esercizio della detrazione iva**

Stanti le difficoltà interpretative, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 17.1.2018 n. 1, ha chiarito che (alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 29.4.2004 causa C-152/02), ai fini dell'esercizio del diritto alla detrazione, occorre che siano verificati due presupposti:

- uno di natura sostanziale, ossia la circostanza che l'imposta sia divenuta esigibile;
- uno di natura formale, consistente nel possesso della fattura da parte del cessionario o committente.

Ne consegue che il *dies a quo* da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica tale duplice condizione.

Pertanto, nel caso di una fattura relativa ad un'operazione del 2017, ricevuta dal cessionario o committente nel 2018, la detrazione può essere esercitata, previa registrazione della fattura:

- nell'ambito delle liquidazioni IVA periodiche del 2018;
- al più tardi, nell'ambito della dichiarazione IVA relativa al 2018, da presentare entro il 30.04.2019.

La detrazione non può essere esercitata, invece, nell'ambito delle liquidazioni IVA del 2017 (poiché in tale periodo non si era ancora verificato uno dei due presupposti per l'esercizio della detrazione IVA).

#### 4. Modalità di registrazione delle fatture

Con la circ. 17.01.2018 n. 1, è stato chiarito che:

A) con riferimento a un acquisto effettuato nel 2017 con **fattura ricevuta entro il 31.12.2017, la registrazione può avvenire, al più tardi, entro il 30.04.2018.**

Sotto il profilo operativo:

- se la registrazione viene effettuata nel 2017, si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;
- se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2018 occorre istituire un'apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2017, per le quali l'IVA non può essere detratta nell'ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2017.

B) con riferimento ad un acquisto effettuato nel 2017, con **fattura ricevuta nel 2018, la registrazione può invece avvenire, al più tardi, entro il 30.04.2019** (termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di ricezione della fattura).

Sotto il profilo operativo:

- se la registrazione viene effettuata nel 2018, si applicano le regole ordinarie di annotazione sul registro degli acquisti;
- se la registrazione viene effettuata nei primi 4 mesi del 2019, occorre istituire un'apposita sezione nel registro IVA degli acquisti, relativa alle fatture ricevute nel 2018, per le quali l'IVA non può essere detratta nell'ambito delle liquidazioni periodiche, ma concorre alla determinazione del saldo IVA 2018.

Viene riconosciuta quindi la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse da quella consistente nell'istituzione del registro IVA sezionale, a condizione che tali soluzioni garantiscano in ogni caso i requisiti per una corretta tenuta della contabilità, consentendo un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

#### 5. Esercizio della detrazione mediante la dichiarazione integrativa "a favore"

Per coloro che non avessero esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA entro i termini sopra descritti, è comunque possibile "recuperare" l'imposta a credito mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa "a favore", **entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione** (fermo restando l'obbligo di regolarizzare l'acquisto e l'applicabilità delle sanzioni per l'irregolare registrazione delle fatture d'acquisto).

## 6. Momento di ricezione della fattura

La ricezione della fattura d'acquisto da parte del cessionario o committente, ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento, **deve emergere dalla corretta tenuta della contabilità (es. numerazione progressiva dei documenti ricevuti).**

\* \* \*

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento ulteriore.

studiodotcom